

**TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

Domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva

Ad istanza del dott. Dario Tiberti nato a Mantova il 07 novembre 1940 codice fiscale TBRDRA40S07E897R, in qualità di liquidatore legale rappresentante della società SAN GIORGIO SRL in liquidazione con sede legale in San Giorgio Bigarello (MN) Via Don E. Tazzoli 21/B, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e codice fiscale 03474210170, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Mantova al n. 205299 rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Francesco Ghisi del Foro di Mantova cod. fisc. GHSFNC64M23E897A con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova – v. G. Romano, 14 numero telefax 0376360247 indirizzo pec francesco.ghisi@avvocatimantova.it

propone la presente domanda in ragione dell'urgenza e con le finalità, più sotto meglio elencate, di evitare il consolidamento di cause di prelazione e delle azioni esecutive e cautelari promosse e promuovende dai creditori anche sui beni inerenti alla produzione o al magazzino

PREMESSO CHE

San Giorgio Srl veniva costituita in data 24 settembre 1998 a Brescia e successivamente iscritta al Registro delle Imprese di Mantova al n. 03474210170 Rea MN-205299;

l'amministrazione della società è stata affidata al sig. Massimo Moretti fino al 29 ottobre 2019 ed al dott. Giuseppe Ceda fino alla data del 30 dicembre 2019 quando la società è stata posta in liquidazione con nomina del dott. Dario Tiberti quale liquidatore e susseguente delibera di autorizzazione alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo assunta in data 13 gennaio 2020;

fin dalla sua costituzione San Giorgio srl ha tenuto regolare contabilità, non è stata dichiarata fallita e neppure è stata ammessa né ha fatto richiesta di essere ammessa a procedura di concordato preventivo;

la società opera da anni nel comparto della produzione e della vendita di prodotti alimentari da forno, nel corso degli ultimi anni una grave situazione del mercato e dell'azienda rendono necessario il ricorso a strumenti giudiziali e concordati della crisi;

l'istante intende proporre ai propri creditori un piano concordatario ex art. 160 L.F. che, tuttavia, è ancora in fase di predisposizione, piano che prevede la continuità aziendale "indiretta" attraverso la società Forno Franciacorta Srl, con il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati ed il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari;

nell'interesse della massa creditrice, si ritiene opportuno ricorrere alla presentazione della proposta concordataria in via anticipata e d'urgenza al fine di tutelare il miglior soddisfacimento dei creditori, per i seguenti motivi: innanzitutto perché alcuni creditori hanno proposto azioni esecutive individuali sottoponendo a pignoramento somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla società ed in un altro caso importi considerevoli di crediti vantati dalla istante nei confronti dei propri clienti; le relative procedure risultano pendenti avanti l'intestato Tribunale e, per comodità, si richiama il numero di R.G. 1320/2019 – R.G. 71/2020 entrambe es.mob.

è stata inoltre promossa istanza di fallimento da SCA.DI.F. Spa con udienza fissata al 04 febbraio 2020 (numero di R.G. 163/2019);

è già stato incaricato il dott. Marco Bianchi, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), L.F., che con la propria relazione dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, giusto mandato rilasciato in data 28/01/2020;

competente, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., a decidere della presente domanda di concordato preventivo è il Tribunale di Mantova, nel cui circondario la ricorrente ha la propria sede legale;

la società possiede tutti i requisiti soggettivi per ricorrere alla procedura di concordato preventivo, per come evidenziato dalla situazione contabile alla data del 31/12/2019 e dai bilanci degli ultimi tre esercizi, trovandosi in evidente stato di crisi;

a tale fine la società si riserva di presentare la proposta ed il piano concordatario nonché la relazione del *professionista attestatore* e la ulteriore documentazione necessaria entro il termine che l'Ill.mo Giudice vorrà assegnare a norma di legge

Tanto premesso, la Ricorrente

ESPONE

quanto segue.

1) Le vicende storiche delle società e le cause della crisi

Si ritiene opportuno, anche in questa fase preliminare, riassumere brevemente le ragioni della crisi che si sono delineate nel momento in cui la società, pur avendo tra i propri clienti alcuni importanti colossi della grande distribuzione, non è riuscita a mantenere una adeguata marginalità di profitto in rapporto ai costi di produzione.

Costi di produzione particolarmente gravosi soprattutto negli ultimi anni in cui la società si è avvalsa dell'utilizzo di personale proveniente da terze società di reclutamento le quali, nonostante l'elevato costo dei rapporti di appalto stipulati, non sono tuttavia state in grado di reperire personale adeguatamente preparato per la gestione delle linee di produzione.

L'imperizia dei lavoratori impiegati ha comportato un notevole incremento degli scarti di produzione che hanno assunto proporzioni da non consentire l'adempimento puntuale dei rapporti di fornitura e somministrazione stipulati con società della grande distribuzione, principali clienti di San Giorgio.

A causa dell'inefficienza del reparto produttivo, la Ricorrente ha sopportato pesanti penali ed ha rischiato di perdere definitivamente i rapporti con i suoi più importanti clienti, rapporti che sono stati faticosamente mantenuti nell'ultimo periodo grazie ad un riassetto organizzativo (abbandono dell'appalto di manodopera ed impiego di diretto di lavoratori qualificati) che ha consentito di ritrovare efficienza ed ha riportato in equilibrio economico la gestione, purtroppo appesantita dalle pesanti perdite rilevate nei trascorsi esercizi.

2) Schema societario

La società San Giorgio Srl ha capitale sociale pari ad euro 327.000,00 ed è partecipata dal signor Massimo Moretti con una quota di euro 300.000,00 e dalla società Investimenti Tecno Industriali Srl con una quota di euro 27.000,00.

2) La situazione attuale della società al 31 dicembre 2019

Si espone, quindi, di seguito l'attuale situazione patrimoniale aggiornata ai fini concordatari nella logica della continuità d'impresa, poiché è vero che con atti del 2 dicembre 2019 stipulati dal Notaio dott. in Brescia San Giorgio srl ha affittato i rami d'azienda a Forno Franciacorta Srl.

Attivo	2.238.077,55
Banche	39.960,22
Cassa	2.523,64
Clienti	1.900.484,36
Crediti diversi	107.585,63
Crediti verso erario	55.262,55

Ratei e risconti	132.261,15
Passivo	5.856.765,51
Banche	2.165.398,60
Banche anticipo fatture	726.099,05
Debiti diversi	19.789,25
Debiti verso dipendenti	40.476,49
Debiti verso erario	- 3.956,03
Debiti verso istituti previdenziali	52.274,39
Fornitori	2.387.016,07
Patrimonio netto	355.086,21
Risconti passive	- 0,04
Tfr	114.581,52
Sbilancio	3.618.687,96

3) Gli atti necessari dopo la presentazione della domanda e fino all'ammissione

Al fine di conservare l'integrità dei valori patrimoniali in funzione ed a servizio del debito, è imprescindibile assicurare la continuità d'impresa sino al perfezionamento del trasferimento a terzi con il pagamento degli importi contrattualmente previsti.

A tal fine la società dovrà necessariamente procedere al mantenimento di alcuni rapporti strategici per cui si fa riserva fin da ora di presentare, nelle more e solamente ove reputato necessario ai fini del buon esito della procedura, una istanza ex art. 182 quinquies L.F.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, la società San Giorgio srl, come sopra rappresentata e difesa, preliminarmente

DICHIARA

di non avere mai presentato altra domanda ex art. 161 co. 6 L. Fall.re alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. Fall.re, e

RICHIEDE

- 1) di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. entro il termine che sarà all'uopo fissato;

2) che, tenuto conto della particolare situazione in cui verte la società, codesto Tribunale si compiaccia fissare il termine, previsto dal comma 6 dell'art. 161 L.F., nella misura massima indicata in 120 giorni, salvo ulteriori giustificate proroghe;

Con riserva di eventualmente integrare la presente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, se ritenuto necessario, e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.

Si allega la seguente documentazione:

- delibera ex art. 152 e 160 l.f.;
- visura camerale storica;
- ultimi tre bilanci depositati;
- situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31/12/2019;
- atti di affitto di ramo d'azienda a Forno Franciacorta Srl.

Mantova, 29 gennaio 2020.

(Il Liquidatore dott. Dario Tiberti)

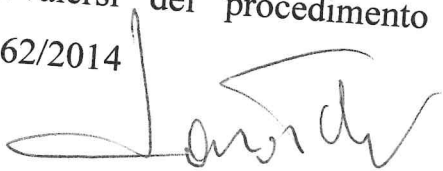
(Avv. Francesco Ghisi)

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in Cancelleria

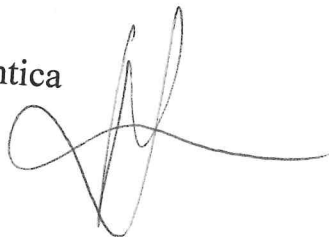
Oggi _____
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malaghini

3 FEB 2020

Delega: io sottoscritto dott. Dario Tiberti quale legale rappr.te di San Giorgio srl in liquidazione con il presente atto delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura l'avv. Francesco Ghisi del Foro di Mantova conferendo al medesimo ogni conseguente potere di legge ivi compreso quello di rinunciare agli atti, nonché procura speciale ai fini della presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 160 segg. L. Fall.re elegge domicilio presso il suo studio in Mantova – v. G. Romano, 14 ed autorizza il medesimo difensore ed i propri collaboratori al trattamento di dati personali e sensibili, autorizzandolo altresì al compimento di qualsiasi atto od attività prevista e/o derivante dal presente giudizio ai sensi del D.L. 90/2014 dichiara altresì di essere edotto della possibilità di definire la presente vertenza mediante il ricorso al procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17-20 del predetto decreto nonché della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita ex L. 162/2014



Per autentica



TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in Cancelleria
Oggi _____
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malaghini

3 FEB 2020